

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 289

43° anno

16 novembre 2000

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 2504/2000 della Commissione del 15 novembre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 2505/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la sedicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000 3
- Regolamento (CE) n. 2506/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 4
- Regolamento (CE) n. 2507/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 2508/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio in ordine ai programmi operativi nel settore della pesca** 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 2509/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relative alla concessione della compensazione finanziaria per il ritiro di taluni prodotti della pesca** 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 2510/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1406/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la gestione di un contingente di alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto di cui al codice NC 2309 10, originari dell'Ungheria** 16
- ★ **Regolamento (CE) n. 2511/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1727/2000 del Consiglio che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli provenienti dall'Ungheria e che modifica il regolamento (CE) n. 1218/96** 18

★ Regolamento (CE) n. 2512/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1685/95 che istituisce un regime per il rilascio dei titoli d'esportazione nel settore vitivinicolo	21
Regolamento (CE) n. 2513/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	24
Regolamento (CE) n. 2514/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	26
Regolamento (CE) n. 2515/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali	27

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2000/706/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 7 novembre 2000, concernente la conclusione, a nome della Comunità, della convenzione per la protezione del Reno	30
Convenzione per la protezione del Reno	31

Commissione

2000/707/CE:

★ Decisione della Commissione, del 6 novembre 2000, relativa ad un aiuto finanziario della Comunità per la costituzione in Francia, in Italia e nel Regno Unito di scorte di antigene destinate alla fabbricazione di vaccini contro l'afta epizootica e recante modifica della decisione 2000/112/CE [notificata con il numero C(2000) 3175]	38
--	----

2000/708/CE:

★ Decisione della Commissione, del 6 novembre 2000, che modifica per la terza volta la decisione 1999/507/CE relativa a talune misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 3178]	41
--	----

2000/709/CE:

★ Decisione della Commissione, del 6 novembre 2000, relativa ai criteri minimi di cui devono tener conto gli Stati membri all'atto di designare gli organismi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 3179]	42
--	----

Avviso ai lettori (vedi terza pagina di copertina)

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2504/2000 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2000
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 novembre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	104,9
	204	81,0
	999	93,0
0707 00 05	052	114,9
	628	146,0
	999	130,4
0709 90 70	052	83,4
	999	83,4
0805 20 10	204	79,7
	999	79,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	60,7
	999	60,7
0805 30 10	052	65,6
	528	28,7
	600	75,6
	999	56,6
	052	112,5
0806 10 10	400	284,5
	504	255,8
	508	410,1
	632	22,0
	999	217,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	82,1
	052	87,5
	388	41,1
	400	70,9
	404	87,7
	999	73,9
0808 20 50	052	83,1
	064	55,6
	999	69,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2505/2000 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2000**

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la sedicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1531/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1531/2000, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la sedicesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la sedicesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1531/2000, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 43,657 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 69.

REGOLAMENTO (CE) N. 2506/2000 DELLA COMMISSIONE**del 15 novembre 2000****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁴⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tà limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 2000.

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	9,32	—	0
1703 90 00 ⁽¹⁾	10,36	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 2507/2000 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2000
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2459/2000 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2459/2000 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2459/2000, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.
⁽³⁾ GU L 283 del 9.11.2000, pag. 6.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 novembre 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	37,38 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	34,27 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	37,38 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	34,27 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4064
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	40,64
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	40,64
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	40,64
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4064

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2508/2000 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2000**

**che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio in ordine ai
programmi operativi nel settore della pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, e l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 dispone che, all'inizio di ciascuna campagna di pesca, le organizzazioni di produttori presentino un programma operativo di pianificazione dell'offerta e fissino anticipatamente le consegne dei propri soci.
- (2) Affinché le organizzazioni di produttori possano adempiere i propri obblighi, deve essere specificato il contenuto dei programmi operativi. Occorre pertanto precisare le condizioni relative alla strategia di commercializzazione, al piano di cattura e al piano di produzione per le organizzazioni di produttori che trattano sia specie ittiche selvatiche sia di acquacoltura.
- (3) Le organizzazioni di produttori devono assicurare una disciplina interna per l'applicazione del programma operativo. Le sanzioni devono essere tuttavia commisurate all'infrazione commessa e rese note in anticipo ai soci.
- (4) Per garantire un'applicazione efficace delle disposizioni adottate occorre fissare il calendario per la presentazione dei programmi operativi da parte dell'organizzazione di produttori e per l'approvazione dei medesimi da parte delle autorità nazionali competenti.
- (5) Alle organizzazioni di produttori deve essere concesso un anticipo volto a coprire una parte dei costi finanziari derivanti dall'elaborazione dei programmi operativi.
- (6) È opportuno prevedere una relazione sullo stato di attuazione del programma operativo al termine della campagna di pesca che consenta all'organizzazione di produttori di valutare l'efficacia del proprio programma e alle autorità nazionali di stabilire se concedere o meno l'indennità finanziaria.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

CAPO I

**Strategia di commercializzazione e piano di cattura per le
organizzazioni di produttori nel settore della pesca**

Articolo 1

Per le specie di cui agli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 104/2000, la strategia di commercializzazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento medesimo include i seguenti elementi:

- a) il numero di soci registrati dell'organizzazione di produttori il primo giorno della campagna di pesca ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento;
- b) il numero e il tipo di navi da pesca che aderiscono all'organizzazione di produttori il primo giorno della campagna di pesca;
- c) il volume della produzione e delle operazioni di intervento, per specie, con riferimento alla campagna precedente;
- d) il fatturato globale dell'organizzazione di produttori nel corso della campagna precedente;
- e) le quote assegnate all'organizzazione di produttori, per specie;
- f) la percentuale di pesce venduta all'asta o con altri sistemi nel corso della campagna precedente;
- g) la strategia per il miglioramento o il mantenimento della qualità dei prodotti commercializzati per il tramite dell'organizzazione di produttori o dei suoi soci;
- h) l'etichettatura volontaria dei prodotti o altre attività promozionali;
- i) i nuovi sbocchi proposti o altre opportunità commerciali.

Articolo 2

1. Una specie costituisce una parte significativa degli sbarchi di un'organizzazione di produttori quando rappresenta:
 - a) almeno il 5 % del totale della produzione dell'organizzazione di produttori della campagna precedente, in volume o in valore per le specie oggetto di contingenti di cattura, secondo quanto disposto all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio ⁽²⁾, ovvero

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

b) almeno il 10 % del totale della produzione dell'organizzazione di produttori della campagna precedente, in volume o in valore per le specie che non sono oggetto di contingenti di cattura di cui alla lettera a).

2. Per le specie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 104/2000 che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il piano di cattura comprende un calendario indicativo dell'offerta riferito all'intera campagna di pesca e fondato sulle tendenze stagionali (prezzi, produzione e domanda) del mercato.

3. Il piano di cattura può essere semplificato qualora non sussistano difficoltà di mercato, in particolare ove non vi siano ritiri.

4. Qualora uno Stato membro abbia definito piani di cattura a un livello diverso da quello delle organizzazioni di produttori, queste ultime possono far riferimento a tali piani.

L'esistenza dei suddetti piani non dispensa tuttavia l'organizzazione di produttori dal definire ulteriori misure volte a regolamentare l'offerta dei propri soci, secondo quanto indicato all'articolo 5.

CAPO II

Strategia di commercializzazione e piano di produzione per le organizzazioni di produttori nel settore dell'acquacoltura

Articolo 3

Per le specie di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 104/2000, la strategia di commercializzazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento medesimo include:

- a) il numero di soci registrati dell'organizzazione di produttori il primo giorno della campagna di pesca ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento;
- b) il volume delle specie raccolte nel corso della campagna precedente;
- c) il prezzo medio di vendita delle stesse specie nel corso della campagna precedente;
- d) il fatturato globale dell'organizzazione di produttori nel corso della campagna precedente;
- e) il metodo di allevamento utilizzato;
- f) i principali periodi di produzione e di vendita;
- g) la strategia per il miglioramento o il mantenimento della qualità dei prodotti commercializzati per il tramite dell'organizzazione di produttori o dei suoi soci;
- h) l'etichettatura volontaria dei prodotti o altre attività promozionali;

- i) le stime di mercato, compresi i nuovi sbocchi proposti o altre opportunità commerciali.

Articolo 4

Il piano di produzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 104/2000 comprende un calendario indicativo dell'offerta per la campagna di pesca fondato sui fattori stagionali di produzione e sulle tendenze del mercato previste.

CAPO III

Misure applicabili alle specie di cui agli allegati I, IV e V del regolamento (CE) n. 104/2000

Articolo 5

Il programma operativo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 espone i motivi di eventuali difficoltà di commercializzazione ricorrenti incontrate nel corso delle ultime campagne e specifica le misure preventive adottate per adeguare l'offerta.

Articolo 6

1. L'organizzazione di produttori adotta le misure necessarie per cercare di ovviare alla situazione qualora a seguito di un cambiamento delle condizioni di mercato

- a) i ritiri, espressi in percentuale dei quantitativi messi in vendita in un mese, aumentino del 5 % rispetto alla percentuale media di ritiri dei tre mesi precedenti; o

- b) si verifichino altre gravi difficoltà di mercato.

Non sono considerati come ritiri i prodotti ritirati con beneficio dell'aiuto al riporto di cui all'articolo 23 e all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 104/2000.

2. L'organizzazione di produttori comunica alle autorità competenti dello Stato membro le misure adottate in applicazione del paragrafo 1. Non è necessaria una revisione del programma operativo, a meno che sia richiesta dalle autorità competenti dello Stato membro.

Articolo 7

L'organizzazione di produttori redige un elenco delle sanzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000 e lo mette a disposizione dei propri soci.

Le sanzioni sono commisurate all'infrazione commessa.

Articolo 8

Le circostanze impreviste di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 104/2000 sono eventi, indipendenti dall'operato dell'organizzazione di produttori, che si ripercuotono sul mercato delle specie considerate.

CAPO IV**Aspetti procedurali***Articolo 9*

1. La campagna di pesca dura dodici mesi e ha inizio di norma il 1° gennaio, a meno che non risulti giustificata e decisa d'intesa con le autorità competenti dello Stato membro la fissazione di un'altra data o di un altro periodo.

2. L'organizzazione di produttori presenta il proprio programma operativo entro un termine di sette settimane dall'inizio della campagna di pesca e lo applica immediatamente.

3. Lo Stato membro interessato approva il programma operativo entro 12 settimane dall'inizio della campagna di pesca, salvo qualora esso ritenga necessario che l'organizzazione di produttori apporti modifiche significative al programma.

In tal caso il termine di approvazione può essere prorogato di due settimane.

Articolo 10

Dopo aver approvato il programma operativo e al più tardi entro la fine del quarto mese successivo all'inizio della campagna di pesca, lo Stato membro interessato può accordare un anticipo pari al 50 % del valore dell'indennità concessa all'organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, a condizione che l'organizzazione abbia costituito una cauzione pari almeno al 105 %, dell'importo dell'anticipo.

Articolo 11

1. Il numero di navi utilizzato per il calcolo dell'aiuto di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000 è il numero totale di navi aderenti all'organizzazione di produttori il primo giorno della campagna di pesca.

2. Il livello di rappresentatività di un'organizzazione di produttori utilizzato per il calcolo dell'importo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 104/2000 è stabilito a partire dai dati relativi alla campagna precedente quella per la quale si definisce il programma operativo.

3. Il periodo di cinque anni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo e terzo comma, e all'allegato VII del regolamento (CE) n. 104/2000 corrisponde a cinque campagne di pesca ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del presente paragrafo.

Articolo 12

Entro sette settimane dal termine della campagna di pesca, l'organizzazione di produttori redige un resoconto delle proprie attività e lo trasmette alle autorità competenti dello Stato membro. Il resoconto contiene le seguenti informazioni:

- a) una relazione di mercato sulle specie oggetto del programma operativo, che esponga le difficoltà di commercializzazione eventualmente incontrate nel corso della campagna, le misure adottate per contrastarle, quali le misure previste all'articolo 6, nonché le sanzioni comminate e, se del caso, le ragioni per cui l'organizzazione di produttori non è stata in grado di risolvere tali difficoltà;
- b) una copia delle regole adottate dall'organizzazione di produttori nella prima campagna di attuazione del programma operativo e successivamente tutte le eventuali modifiche delle stesse;
- c) l'elenco delle sanzioni redatto dall'organizzazione di produttori a norma dell'articolo 7.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2509/2000 DELLA COMMISSIONE**del 15 novembre 2000****recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relative alla concessione della compensazione finanziaria per il ritiro di taluni prodotti della pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 104/2000, che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2792/1999 ⁽³⁾, gli Stati membri concedono una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che ritirano dal mercato determinati prodotti. Tale regolamento ha modificato i livelli della compensazione finanziaria e soppresso la compensazione finanziaria speciale in caso di eventi eccezionali. È ora opportuno completare il quadro normativo di cui al regolamento (CE) n. 104/2000, adottando dettagliate disposizioni di applicazione e abrogando il regolamento (CEE) n. 3902/92 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/95 ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, del 26 novembre 1996, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 323/97 della Commissione ⁽⁷⁾, i prodotti classificati nella categoria B non possono beneficiare del sostegno finanziario concesso nel quadro dei meccanismi di intervento dell'organizzazione comune di mercato. Poiché la compensazione finanziaria per i ritiri prevista all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 104/2000 può essere concessa solo ai prodotti di qualità «Extra» e «A», il calcolo dei quantitativi ammissibili è effettuato sulla base di tali categorie di prodotti.
- (3) Per favorire al massimo l'azione di stabilizzazione del mercato, occorre escludere dal beneficio della compensazione finanziaria le organizzazioni di produttori che non praticano il prezzo di ritiro comunitario durante tutta la durata della campagna di pesca.
- (4) Al fine di garantire normali condizioni di concorrenza tra le organizzazioni di produttori, è necessario precisare le condizioni d'applicazione del margine di tolleranza

previsto all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000. L'applicazione del margine di tolleranza deve formare oggetto di un'adeguata pubblicità onde assicurare la trasparenza del mercato.

- (5) A motivo della fluttuazione della domanda nel corso di ogni vendita, occorre che i prodotti non siano ritirati dal mercato prima di essere messi in vendita. È quindi opportuno concedere la compensazione finanziaria solo per i prodotti che, essendo stati messi in vendita nelle condizioni abituali, non hanno trovato acquirenti al prezzo di ritiro comunitario.
- (6) I quantitativi che hanno beneficiato dell'aiuto al riporto di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000 devono essere definitivamente esclusi dal regime della compensazione finanziaria.
- (7) Il rispetto sistematico delle norme comuni di commercializzazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000 costituisce un elemento determinante per la formazione dei prezzi nonché un elemento di stabilizzazione del mercato. È quindi opportuno subordinare la concessione della compensazione finanziaria per i quantitativi ammissibili al rispetto di dette norme per tutti i quantitativi del prodotto considerato messi in vendita dall'organizzazione di produttori o dai suoi soci nel corso della campagna di pesca.
- (8) La compensazione finanziaria può essere versata solo alla fine della campagna di pesca. Per agevolare il funzionamento delle organizzazioni di produttori, occorre prevedere la possibilità di concedere anticipi dietro una cauzione. È opportuno stabilire le modalità di calcolo dell'anticipo della compensazione finanziaria e fissare l'importo della relativa cauzione.
- (9) Il regolamento (CE) n. 1925/2000 della Commissione, dell'11 settembre 2000, che stabilisce i fatti generatori dei tassi di cambio da applicare nel calcolo di determinati importi risultanti dai meccanismi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁸⁾, fissa il fatto generatore del tasso di conversione applicabile al calcolo della compensazione finanziaria. È opportuno tener conto di tale tasso di conversione anche nel calcolo dell'anticipo della compensazione finanziaria.

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 392 del 31.12.1992, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU L 129 del 14.6.1995, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 8.

⁽⁸⁾ GU L 230 del 12.9.2000, pag. 7.

- (10) È necessario estendere la concessione della compensazione ai quantitativi di prodotti messi in vendita e ritirati da un'organizzazione di produttori o da uno dei suoi soci in un altro Stato membro. In questa prospettiva, le autorità dello Stato membro in cui ha avuto luogo la vendita, il ritiro o il riporto rilasciano i documenti attestanti l'avvenuta esecuzione di tali operazioni e provvedono alla loro diffusione.
- (11) L'indicazione del numero di peschereccio riportato nello schedario della flotta, anziché del nome del peschereccio stesso, consente una più agevole e precisa identificazione delle navi da pesca. Occorre pertanto modificare il certificato da rilasciare all'atto dello sbarco in un altro Stato membro, al fine di esigere che le organizzazioni di produttori indichino il numero interno d'iscrizione allo schedario delle navi da pesca.
- (12) Per verificare la corrispondenza tra i dati che figurano nella domanda di versamento della compensazione finanziaria e i quantitativi effettivamente messi in vendita e ritirati, ogni Stato membro istituisce un sistema di controllo. La Commissione deve essere informata dell'esistenza di tali sistemi di controllo per poter verificare il rispetto della legislazione.
- (13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi di prodotti ammessi a beneficiare della compensazione finanziaria di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000 sono calcolati sulla base dei quantitativi classificati unicamente nelle categorie di qualità «Extra» ed «A» secondo le norme di commercializzazione stabilite conformemente all'articolo 2 di detto regolamento.

Articolo 2

1. La compensazione finanziaria può essere concessa alle organizzazioni di produttori che applichino e facciano rispettare dai propri soci, durante tutta la campagna, il prezzo di ritiro comunitario alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 104/2000.

2. Qualora il ricorso al margine di tolleranza di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000 comporti la fissazione di diversi livelli di prezzi di ritiro per una stessa categoria di prodotti da parte di organizzazioni di produttori aventi sede in una zona determinata, ciascuna di

tali organizzazioni può applicare il livello di prezzi fissato da un'altra organizzazione di produttori della medesima zona a decorrere dalla data da cui è applicabile e per il periodo corrispondente.

3. Il livello del prezzo di ritiro fissato da un'organizzazione di produttori ricorrendo al margine di tolleranza si applica a tutti i quantitativi venduti dall'organizzazione o dai suoi soci, anche al di fuori della relativa zona di attività.

Tuttavia, un'organizzazione di produttori o uno dei suoi soci che venda i prodotti in una zona diversa dalla propria zona di attività può scegliere di applicare il proprio livello di prezzo di ritiro, sempreché tale livello non sia inferiore a quello praticato nella zona considerata, o a uno di quelli applicati dalle organizzazioni di produttori aventi sede nella zona in questione previo ricorso eventuale al margine di tolleranza.

4. Il prezzo di ritiro non può includere spese sostenute dopo lo sbarco dei prodotti, fatta eccezione per le spese di trasporto rese necessarie per effettuare le operazioni di vendita all'asta o sul molo.

Articolo 3

1. L'organizzazione di produttori che applica il margine di tolleranza al prezzo di ritiro comunitario notifica alle autorità competenti dello Stato membro in cui è riconosciuta, almeno due giorni lavorativi prima della sua applicazione, il livello del prezzo di ritiro stabilito per ciascuna categoria di prodotti in tutti i settori della sua zona di attività.

Se un'organizzazione di produttori intende modificare il periodo d'applicazione del margine di tolleranza o il livello del prezzo di ritiro o ancora avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 2, essa ne informa le autorità competenti almeno due giorni lavorativi prima della data di entrata in vigore della decisione.

Le decisioni di cui al presente paragrafo si applicano per un periodo di almeno cinque giorni lavorativi.

2. Le autorità competenti dello Stato membro interessato garantiscono immediata pubblicità, secondo gli usi e le consuetudini regionali, di tutte le informazioni notificate in applicazione del paragrafo 1.

3. In deroga al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio⁽¹⁾, ai fini del presente regolamento, il sabato, la domenica e i giorni festivi sono considerati giorni lavorativi a condizione che le vendite siano effettuate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 4

1. Sono considerati come quantitativi che possono fruire di una compensazione finanziaria esclusivamente i quantitativi ritirati dal mercato:

- a) che sono stati pescati da un socio di un'organizzazione di produttori;
- b) che sono stati messi in vendita:
 - i) tramite l'organizzazione di produttori, oppure
 - ii) da un socio, secondo le regole comuni stabilite dall'organizzazione di produttori e contemplate all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000;

⁽¹⁾ GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

- c) che, prima del ritiro, siano posti in vendita in modo accessibile a tutti gli operatori interessati, secondo gli usi e le consuetudini regionali e locali, nel corso della quale è stato constatato che i quantitativi in parola non trovano acquirenti al prezzo fissato conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000;
- d) per i quali non è stato richiesto o che non hanno beneficiato dell'aiuto al riporto di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000.

2. La concessione della compensazione finanziaria per i quantitativi ammissibili in applicazione del paragrafo 1 è subordinata alla condizione che, per il prodotto o il gruppo di prodotti considerati, tutti i quantitativi messi in vendita dall'organizzazione di produttori o dai suoi soci nel corso della campagna di pesca siano stati precedentemente classificati conformemente alle norme di commercializzazione stabilite conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

Articolo 5

1. La compensazione finanziaria è corrisposta alle organizzazioni di produttori a domanda, al termine di ogni campagna di pesca.
2. Le organizzazioni di produttori presentano la domanda di versamento della compensazione finanziaria alle autorità competenti dello Stato membro entro quattro mesi dalla fine della campagna considerata.
3. Le autorità nazionali versano la compensazione finanziaria entro otto mesi dalla fine della campagna considerata.

Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione la denominazione e l'indirizzo dell'organismo cui compete la concessione della compensazione finanziaria.

Articolo 6

Gli Stati membri concedono ogni mese, su richiesta dell'organizzazione di produttori interessata, un anticipo sulla compensazione finanziaria a condizione che il richiedente abbia costituito una cauzione pari al 105 % dell'importo dell'anticipo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2000.

Gli anticipi sono calcolati con il metodo definito all'allegato I.

Articolo 7

Qualora un'organizzazione di produttori o uno dei suoi soci metta in vendita i propri prodotti in uno Stato membro diverso da quello di riconoscimento, l'autorità competente del primo Stato membro rilascia all'organizzazione considerata o al suo socio, a richiesta e senza indugio, un attestato conforme al modello che figura nell'allegato II e trasmette al tempo stesso per via ufficiale copia dell'attestato all'organismo cui compete la concessione della compensazione finanziaria nell'altro Stato membro.

Le domande di rilascio dell'attestato sono presentate all'autorità competente interessata immediatamente dopo la messa in vendita dei prodotti.

Articolo 8

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo per verificare la corrispondenza tra i dati che figurano nella domanda di versamento e i quantitativi effettivamente messi in vendita e ritirati dal mercato dall'organizzazione di produttori considerata.
 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, immediatamente dopo la loro adozione e comunque entro il 31 gennaio 2001, le misure adottate in applicazione del paragrafo 1.
- Entro lo stesso termine, gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure esistenti d'applicazione del paragrafo 1.

Articolo 9

Il regolamento (CEE) n. 3902/92 è abrogato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

CALCOLO DELL'ANTICIPO SULLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA ⁽¹⁾

Specie:

Mese:

- A. Quantitativo di prodotti delle categorie di freschezza «Extra» e «A» messi in vendita tra il 1° gennaio e l'ultimo giorno del mese considerato: kg
- B. Totale generale dei ritiri delle categorie di freschezza «Extra» e «A» nel medesimo periodo: kg
- C. Percentuale media dei ritiri nel medesimo periodo: % (B/A × 100)

Prima quota: tasso di compensazione 85 %

Compensazione finanziaria = (prezzo di ritiro × 0,85 – valore forfettario)

D1. Totale dei quantitativi ritirati da includere in questa quota (fino al 4 % dei prodotti messi in vendita)

Mese	Ritiri per categoria e taglia (kg)	Importo da rimborsare (EUR) ⁽¹⁾	Tasso di cambio in vigore il 22° giorno del mese precedente	Importo da rimborsare in valuta nazionale
Totale				

⁽¹⁾ Importo mensile in euro: importo totale da rimborsare corrispondente a ciascuna categoria e taglia, moltiplicato per i quantitativi ritirati di tali categorie e taglie.**Seconda quota: tasso di compensazione 55 % ⁽²⁾**

Compensazione finanziaria = (prezzo di ritiro × 0,55 – valore forfettario)

D2. Totale dei quantitativi ritirati da includere in questa quota [dal 4 % all'8 % compreso ⁽³⁾ dei prodotti messi in vendita]

Mese	Ritiri per categoria e taglia (kg)	Importo da rimborsare (EUR) ⁽¹⁾	Tasso di cambio in vigore il 22° giorno del mese precedente	Importo da rimborsare in valuta nazionale
Totale				

⁽¹⁾ Importo mensile in euro: importo totale da rimborsare corrispondente a ciascuna categoria e taglia, moltiplicato per i quantitativi ritirati di tali categorie e taglie.**Terza quota: nessuna compensazione**

Anticipo mensile

L'anticipo relativo al mese considerato è pari alla somma degli anticipi relativi ad ogni quota

1	2	3
Totale dell'anticipo stimato (1 ^a quota + 2 ^a quota)	Totale degli anticipi riscossi per i mesi precedenti	Anticipo da riscuotere per il mese in questione (1 – 2)

⁽¹⁾ Calcolo da effettuare, ove del caso, in base a dati provvisori (che dovranno essere resi definitivi entro i due mesi successivi al mese considerato).⁽²⁾ Tale aliquota sarà pari al 75 % nel 2001 e al 65 % nel 2002.⁽³⁾ Tale aliquota sarà pari al 10 % per tutte le specie pelagiche di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 104/2000 (tonni bianchi o alalunga della specie *Thunnus alalunga*, aringhe della specie *Clupea harengus*, sardine della specie *Sardina pilchardus*, sgombri della specie *Scomber scombrus* e *Scomber japonicus*, acciughe della specie *Engraulis spp.*)

ALLEGATO II

STATO MEMBRO:

Attestato rilasciato conformemente all'articolo 7

1. Richiedente

a) Organizzazione di produttori (nome e indirizzo):

.....

b) Socio che agisce in nome dell'organizzazione predetta (cognome e nome):

.....

c) Numero interno dello schedario della flotta:

.....

2. Quantitativi venduti (per prodotto e per kg):

3. Data:

4. Per i quantitativi di cui al punto 2 è stato applicato il prezzo di ritiro comunitario? [cfr. articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000]

sì	no
----	----

È stato applicato il prezzo di ritiro regionale? (cfr. articolo 20, paragrafo 2, del predetto regolamento)

sì	no
----	----

5. Fra i quantitativi di cui al punto 2, le categorie seguenti di prodotti sono state ritirate dal mercato per ottenere la compensazione finanziaria:

a)	prodotto	categoria del prodotto	quantitativo per categoria di prodotti (in kg)
.....			
.....			
.....			

b) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1501/83 della Commissione ⁽¹⁾, i prodotti ritirati dal mercato vengono smaltiti secondo una delle seguenti opzioni:

prodotto	quantitativo (kg)	opzione
.....		
.....		
.....		

Originale rilasciato all'organizzazione di produttori o al socio designato al punto 1.

Copia all'organismo incaricato della concessione della compensazione finanziaria dello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori di cui al punto 1 è riconosciuta.

.....

(firma del richiedente) (firma/timbro dell'autorità competente dello Stato membro)

⁽¹⁾ GU L 152 del 10.6.1983, pag. 22.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2510/2000 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2000**

che modifica il regolamento (CE) n. 1406/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la gestione di un contingente di alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto di cui al codice NC 2309 10, originari dell'Ungheria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1727/2000 del Consiglio, del 31 luglio 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il succitato regolamento (CE) n. 1727/2000 prevede nuove concessioni a favore di taluni prodotti agricoli originari dell'Ungheria, segnatamente per quanto riguarda un contingente tariffario di alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto di cui al codice NC 2309 10, rispetto alle concessioni accordate dal regolamento (CE) n. 1406/97 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) In virtù di queste nuove concessioni, taluni dazi applicabili ad alcuni dei prodotti interessati sono soppressi e il 1° luglio di ciascun anno il volume del contingente è aumentato di un quantitativo fisso annuale.
- (3) È pertanto necessario modificare il suindicato regolamento (CE) n. 1406/97 con effetto dal 1° luglio 2000.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1406/97 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia i dazi all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti di cui ai codici NC 2309 10 51 e 2309 10 90 sono soppressi a decorrere dal 1° luglio 2000.»

- 2) L'allegato è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

I seguenti quantitativi annuali, che possono essere importati dall'Ungheria sotto il codice NC indicato nel presente allegato, sono oggetto di una riduzione del dazio d'importazione al 20 % del dazio previsto dalla TDC.

Tuttavia, i dazi applicabili all'importazione di prodotti di cui ai codici NC 2309 10 51 e 2309 10 90, originari dell'Ungheria sono soppressi.

⁽¹⁾ GU L 198 del 4.8.2000, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 194 del 23.7.1997, pag. 10.

(in tonnellate)			
Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativi annuali	
2309 10	Alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto	Dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998	12 430
		Dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999	12 995
		Dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000	13 560
		A decorrere dal 1° luglio 2000	14 125
		Aumento annuale a decorrere dal 1° luglio 2001	1 415»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 2511/2000 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2000**

**che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1727/2000 del Consiglio che stabilisce
talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli
provenienti dall'Ungheria e che modifica il regolamento (CE) n. 1218/96**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1727/2000 del Consiglio, del 31 luglio 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1727/2000, la Comunità europea si è impegnata a stabilire per ogni campagna di commercializzazione, a partire dal 1° luglio 2000, contingenti tariffari d'importazione a dazio zero, rispettivamente, di 400 000 tonnellate di frumento di qualità standard o alta, conformemente ai criteri descritti nel regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽³⁾, e di 2 500 tonnellate di orzo da birra. Detti quantitativi aumentano all'inizio di ogni campagna rispettivamente di 40 000 e 250 tonnellate rispetto ai quantitativi previsti per la campagna precedente.
- (2) Per consentire l'importazione ordinata e non speculativa dei prodotti cerealicoli contemplati dai predetti contingenti tariffari, occorre prevedere che le importazioni in parola siano subordinate al rilascio di un titolo d'importazione. Nel quadro dei quantitativi fissati, tali titoli sono rilasciati, a richiesta degli interessati, dopo un periodo di riflessione applicando, ove del caso, un coefficiente di riduzione dei quantitativi chiesti.
- (3) Per assicurare una corretta gestione di tali contingenti, occorre prevedere dei termini per la presentazione delle domande di titoli nonché, in deroga agli articoli 8 e 19 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁴⁾, gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli stessi.
- (4) Per tener conto delle condizioni di fornitura, è opportuno che i titoli d'importazione siano validi dalla data in cui sono rilasciati sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.

- (5) Per garantire una gestione efficace di tale contingente è necessario, da un lato, che i titoli d'importazione non siano trasferibili e, dall'altro, che la cauzione relativa ai titoli d'importazione, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2110/2000 ⁽⁶⁾, sia fissata ad un livello relativamente elevato.
- (6) Per le medesime ragioni, occorre garantire una comunicazione rapida e reciproca fra la Commissione e gli Stati membri dei quantitativi richiesti e importati.
- (7) Conformemente alle indicazioni che figurano nell'allegato A, lettera b), del regolamento (CE) n. 1727/2000, il frumento (grano) importato nel quadro del contingente deve corrispondere alla qualità alta o standard ai sensi del regolamento (CE) n. 1249/96. A tal fine, occorre prevedere delle disposizioni che garantiscano che la qualità del prodotto importato soddisfa tali criteri e, segnatamente, la costituzione di una cauzione specifica.
- (8) Occorre rammentare che il rimborso dei dazi all'importazione per il frumento di qualità standard o alta ai sensi del regolamento (CE) n. 1249/96 originario dell'Ungheria, di cui al punto I dell'allegato del regolamento (CE) n. 1218/96 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 32/98 ⁽⁸⁾, nella versione precedente all'entrata in vigore del presente regolamento, e importato sulla scorta dei titoli chiesti a decorrere dal 1° luglio 2000 viene effettuato conformemente alle disposizioni degli articoli da 878 a 898 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 ⁽¹⁰⁾.
- (9) Il regolamento (CE) n. 1218/96 prevede le modalità applicabili all'importazione di taluni cereali provenienti dalla Repubblica di Ungheria nel quadro dei contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio ⁽¹¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2435/98 ⁽¹²⁾. Tali disposizioni non sono più necessarie. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1218/96 per sopprimerle.

⁽¹⁾ GU L 198 del 4.8.2000, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽³⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU L 250 del 5.10.2000, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 51.

⁽⁸⁾ GU L 5 del 9.1.1998, pag. 4.

⁽⁹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 328 del 30.12.1995, pag. 31.

⁽¹²⁾ GU L 303 del 13.11.1998, pag. 1.

- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importazione di frumento (grano) duro del codice NC ex 1001 10 00 e di frumento (grano) tenero del codice NC ex 1001 90 99 originario dell'Ungheria, di qualità standard o alta conformemente alle disposizioni dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, e che beneficia di un dazio zero all'importazione conformemente al regolamento (CE) n. 1727/2000 che istituisce un contingente tariffario per tale prodotto (numero d'ordine 09.4718), è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

2. L'importazione di orzo da birra del codice NC ex 1003 00 90, originario dell'Ungheria e che beneficia di un dazio zero all'importazione, conformemente al regolamento (CE) n. 1727/2000 che istituisce un contingente tariffario per tale prodotto (numero d'ordine 09.4762), è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

3. I prodotti di cui al presente articolo sono immessi in libera pratica dietro presentazione del certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dal paese esportatore conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 dell'accordo europeo concluso con tale paese, ovvero di una dichiarazione su fattura emessa dall'esportatore conformemente alle disposizioni del citato protocollo.

Articolo 2

1. Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro il secondo lunedì di ciascun mese entro le ore 13 (ora di Bruxelles). Ogni domanda di titolo deve indicare un quantitativo che non può superare il quantitativo disponibile per l'importazione del prodotto di cui trattasi a titolo della campagna considerata.

La domanda di titolo per l'importazione di frumento (grano) tenero o duro è soggetta alle condizioni indicate all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96, incluso l'impegno di costituire una cauzione specifica il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

2. Lo stesso giorno e conformemente al modello che figura nell'allegato, le autorità competenti comunicano alla Commissione, mediante fax al numero (00 32) 2 295 25 15 ed entro le ore 18 (ora di Bruxelles), il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d'importazione.

Questa informazione deve essere comunicata separatamente da quella relativa alle altre domande di titoli d'importazione dei cereali, precisando il numero e il titolo del presente regolamento, conformemente al modello che figura nell'allegato.

3. Se il cumulo dei quantitativi concessi per ciascun prodotto dall'inizio della campagna con quelli richiesti il giorno di cui trattasi supera il quantitativo del contingente per la campagna considerata, la Commissione fissa un coefficiente

unico di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti il giorno di cui trattasi, entro il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione delle domande.

4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, i titoli sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda. Lo stesso giorno, le autorità competenti comunicano alla Commissione, mediante fax al numero (00 32) 2 295 25 15 ed entro le ore 18 (ora di Bruxelles), il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d'importazione.

5. Conformemente a quanto previsto all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la durata di validità del titolo è calcolata dal giorno del rilascio effettivo.

Articolo 3

Nel caso del frumento duro e del frumento tenero, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1249/96 per lo svincolo della cauzione specifica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

Articolo 4

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1162/95, i titoli d'importazione sono validi sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.

Articolo 5

In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti che derivano dal titolo d'importazione non sono trasferibili.

Articolo 6

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene iscritta la cifra «0».

Articolo 7

La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

a) nella casella 8, il nome del paese d'origine: il titolo obbliga ad importare dall'Ungheria;

b) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Reglamento (CE) n° 2511/2000
- Forordning (EG) nr. 2511/2000
- Verordnung (EG) Nr. 2511/2000
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2511/2000
- Regulation (EC) No 2511/2000
- Règlement (CE) n° 2511/2000
- Regolamento (CE) n. 2511/2000
- Verordening (EG) nr. 2511/2000
- Regulamento (CE) n.º 2511/2000
- Asetus (EY) N:o 2511/2000
- Förordning (EG) nr 2511/2000;

- c) nella casella 24, l'aliquota del dazio all'importazione applicabile, segnatamente «dazio zero».

Articolo 8

In deroga all'articolo 10, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1162/95, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è fissata a 30/EUR/t.

Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 1218/96 è modificato come segue:

- 1) Il titolo è sostituito dal seguente testo:

«Regolamento (CE) n. 1218/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, relativo all'esonero parziale dal dazio all'importazione, per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repub-

blica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Bulgaria e la Romania.»

- 2) Il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

«I prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento originari della Repubblica di Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, beneficiano dell'esonero parziale dal dazio all'importazione, entro i limiti quantitativi e secondo le aliquote di riduzione o gli importi indicati nel medesimo allegato.»

- 3) Nell'allegato è soppresso il punto 1.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

MODELLO DI COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

Contingenti all'importazione di grano o di orzo provenienti dalla Repubblica di Ungheria aperti dal regolamento (CE) n. 1727/2000

Cereale	N. d'ordine del contingente	Quantitativo chiesto (tonnellate)
Frumento tenero NC ex 1001 90 99	09.4718	
Frumento duro NC ex 1001 10 00	09.4718	
Orzo NC ex 1003 90 00	09.4762	

REGOLAMENTO (CE) N. 2512/2000 DELLA COMMISSIONE**del 15 novembre 2000****che modifica il regolamento (CE) n. 1685/95 che istituisce un regime per il rilascio dei titoli d'esportazione nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 63 e 64,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2425/2000 della Commissione, del 31 ottobre 2000, che modifica il settore 15 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione ⁽³⁾, ha adeguato la nomenclatura suddetta alla nuova situazione nel settore vitivinicolo creatasi con l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1493/1999. L'adeguamento riguarda soprattutto la designazione delle merci, per la quale è stata soppressa una serie di codici. Di conseguenza, occorre adeguare anche gli allegati I e I bis del regolamento (CE) n. 1685/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2739/1999 ⁽⁵⁾, che raggruppa tali codici in categorie e gruppi di prodotti.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1685/95 è modificato nel modo seguente:

- 1) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
- 2) L'allegato I bis è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 16 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 161 del 12.7.1995, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 328 del 22.12.1999, pag. 60.

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Codice	Categoria
2009 60 11 9100 2009 60 19 9100 2009 60 51 9100 2009 60 71 9100 2204 30 92 9100 2204 30 96 9100	1
2204 30 94 9100 2204 30 98 9100	2
2204 21 79 9910 2204 29 62 9910 2204 29 64 9910 2204 29 65 9910	3
2204 21 79 9100 2204 29 62 9100 2204 29 64 9100 2204 29 65 9100	4.1
2204 21 80 9100 2204 29 71 9100 2204 29 72 9100 2204 29 75 9100	4.2
2204 21 79 9200 2204 29 62 9200 2204 29 64 9200 2204 29 65 9200	5.1
2204 21 80 9200 2204 29 71 9200 2204 29 72 9200 2204 29 75 9200	5.2
2204 21 83 9100 2204 29 83 9100	6.1
2204 21 84 9100 2204 29 84 9100	6.2
2204 21 94 9910 2204 21 98 9910 2204 29 94 9910 2204 29 98 9910	7
2204 21 94 9100 2204 21 98 9100 2204 29 94 9100 2204 29 98 9100	8*

ALLEGATO II

«ALLEGATO I bis

Gruppi di prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 800/1999

Codice del prodotto della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione	Gruppo
2009 60 11 9100 2009 60 19 9100 2009 60 51 9100 2009 60 71 9100	A
2204 30 92 9100 2204 30 96 9100	B
2204 30 94 9100 2204 30 98 9100	C
2204 21 79 9100 2204 21 79 9200 2204 21 79 9910 2204 21 83 9100	D
2204 21 80 9100 2204 21 80 9200 2204 21 84 9100	E
2204 29 62 9100 2204 29 62 9200 2204 29 62 9910 2204 29 64 9100 2204 29 64 9200 2204 29 64 9910 2204 29 65 9100 2204 29 65 9200 2204 29 65 9910 2204 29 83 9100	F
2204 29 71 9100 2204 29 71 9200 2204 29 72 9100 2204 29 72 9200 2204 29 75 9100 2204 29 75 9200 2204 29 84 9100	G
2204 21 94 9910 2204 21 98 9910	H
2204 29 94 9910 2204 29 98 9910	I
2204 21 94 9100 2204 21 98 9100	J
2204 29 94 9100 2204 29 98 9100	K*

REGOLAMENTO (CE) N. 2513/2000 DELLA COMMISSIONE**del 15 novembre 2000****che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CE) n. 2422/2000 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità richiamati nel regolamento (CE) n. 2422/2000 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza induce a modifi-

care le restituzioni all'esportazione attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 2038/1999 esportati come tali, e fissata all'allegato del regolamento (CE) n. 2422/2000 è modificata conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 novembre 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	40,64 ⁽²⁾
1702 60 10 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	40,64 ⁽²⁾
1702 60 80 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	77,22 ⁽⁴⁾
1702 60 95 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4064 ⁽¹⁾
1702 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	40,64 ⁽²⁾
1702 90 60 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4064 ⁽¹⁾
1702 90 71 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4064 ⁽¹⁾
1702 90 99 9900	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4064 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
2106 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	40,64 ⁽²⁾
2106 90 59 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4064 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽³⁾ L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

⁽⁴⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

REGOLAMENTO (CE) N. 2514/2000 DELLA COMMISSIONE**del 15 novembre 2000****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2039/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 18, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 2000, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2431/2000 della Commissione ⁽³⁾.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 2431/2000 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 2431/2000 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

*ALLEGATO***del regolamento della Commissione, del 15 novembre 2000, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

Prodotto	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
	In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco:	40,64	40,64

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 28.

REGOLAMENTO (CE) N. 2515/2000 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2000
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00	0,00
	di qualità media ⁽¹⁾	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	0,00	0,00
	di qualità media	10,54	0,54
	di bassa qualità	40,06	30,06
1002 00 00	Segala	35,68	25,68
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	35,68	25,68
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	35,68	25,68
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	58,45	48,45
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	58,45	48,45
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	35,68	25,68

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dall'1.11.2000 al 14.11.2000)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	137,35	133,10	110,78	96,94	191,18 (**)	181,18 (**)	115,01 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	17,50	10,30	5,75	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	28,53	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Grandi Laghi.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 21,30 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 31,75 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2000

concernente la conclusione, a nome della Comunità, della convenzione per la protezione del Reno

(2000/706/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 77/586/CEE ⁽²⁾ la Comunità ha concluso la convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico e l'accordo addizionale all'accordo firmato a Berna il 29 aprile 1963, concernente la commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento.
- (2) Nella venticinquesima riunione del gruppo di coordinamento della commissione internazionale per la protezione del Reno gli Stati rivieraschi hanno deciso di stipulare una nuova convenzione per la protezione del Reno e di aprire negoziati a tal fine.
- (3) La Commissione europea ha partecipato a tali negoziati, a nome della Comunità, conformemente alle direttive di negoziato impartite dal Consiglio e i negoziati si sono conclusi nel gennaio 1998.
- (4) Alla luce dei risultati di tali negoziati, nel marzo 1999 il Consiglio ha deciso che la Comunità doveva firmare la nuova convenzione per la protezione del Reno, con

riserva della sua ulteriore conclusione, ed ha autorizzato tale firma a nome della Comunità. La nuova convenzione per la protezione del Reno è stata firmata il 12 aprile 1999 a Berna (Svizzera),

DECIDE:

Articolo 1

La convenzione per la protezione del Reno è approvata a nome della Comunità.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abiliate) a depositare lo strumento di approvazione presso il governo della Confederazione elvetica, a norma dell'articolo 17 della convenzione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. VOYNET

⁽¹⁾ Parere espresso il 17.5.2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 240 del 19.9.1977, pag. 35.

TRADUZIONE

CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEL RENO

I GOVERNI

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

E LA COMUNITÀ EUROPEA,

desiderosi di operare, basandosi su una visione globale, nel senso di uno sviluppo sostenibile dell'ecosistema del Reno, tenendo conto del patrimonio naturale del fiume, delle sue rive e delle zone alluvionali,

desiderosi di rafforzare la cooperazione reciproca ai fini della protezione e del miglioramento dell'ecosistema del Reno, facendo riferimento alla convenzione del 17 marzo 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali e alla convenzione del 22 settembre 1992 per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale,

considerati i lavori svolti nel quadro dell'accordo del 29 aprile 1963 concernente la commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento e dell'accordo addizionale del 3 dicembre 1976,

considerando che occorre continuare a migliorare il livello di qualità delle acque ottenuto grazie alla convenzione del 3 dicembre 1976 per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico e al programma d'azione «Reno» del 30 settembre 1987,

consapevoli del fatto che il risanamento del Reno è necessario anche al fine di proteggere e migliorare l'ecosistema del Mare del Nord,

consapevoli dell'importanza del Reno come via navigabile europea e delle diverse utilizzazioni di questo fiume,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Definizioni**

Agli effetti della presente convenzione si intende per:

a) «Reno»:

Il Reno a partire dall'uscita del Lago Inferiore e nei Paesi Bassi, i rami Bovenrijn, Bijlands Kanaal, Pannerdensch kanaal, IJssel, Nederrijn, Lek, Waal, Boven-Merwede, Beneden-Merwede, Noord, Oude Maas, Nieuwe Maas e Scheur e la Nieuwe Waterweg fino alla linea di base, così come definita dall'articolo 5 in relazione all'articolo 11 della convenzione delle nazioni unite sul diritto del mare, il Ketelmeer e l'IJsselmeer.

b) «commissione»:

la commissione internazionale per la protezione del Reno (CIPR).

*Articolo 2***Campo d'applicazione**

Il campo d'applicazione della presente convenzione comprende:

a) il Reno;

b) le acque sotterranee che interagiscono con il Reno;

c) gli ecosistemi acquatici e terrestri che interagiscono con il Reno o il cui rapporto d'interazione con il Reno potrebbe essere ripristinato;

d) il bacino del Reno, nella misura in cui l'inquinamento ivi provocato da sostanze nocive può comportare effetti dannosi per il Reno;

e) il bacino del Reno quando esso riveste un ruolo importante ai fini della prevenzione delle piene e della protezione contro le inondazioni lungo il Reno.

*Articolo 3***Obiettivi**

Con la presente convenzione, le parti contraenti intendono perseguire i seguenti obiettivi:

1) assicurare lo sviluppo sostenibile dell'ecosistema del Reno, in particolare:

a) preservando e migliorando la qualità delle acque del Reno, inclusa la qualità dei materiali in sospensione, dei sedimenti e delle acque sotterranee, in particolare provvedendo a

— prevenire, ridurre o eliminare per quanto possibile l'inquinamento provocato da sostanze nocive e nutrienti provenienti da fonti puntuali (per esempio industriali e urbane) e diffuse (per esempio agricoltura e traffico) — incluso l'inquinamento proveniente da acque sotterranee — nonché quello dovuto alla navigazione,

— assicurare e migliorare la sicurezza degli impianti e prevenire gli incidenti;

- b) proteggere le popolazioni di organismi e la diversità delle specie riducendo l'inquinamento degli organismi da parte di sostanze nocive;
 - c) preservare, migliorare e ripristinare la funzione naturale delle acque; assicurare una gestione della portata che tenga conto del flusso naturale dei materiali solidi e che salvaguardi l'interazione tra il fiume, le acque sotterranee e le zone alluvionali; preservare, proteggere e riattivare le zone alluvionali come zone di espansione naturale delle piene;
 - d) preservare, migliorare e ripristinare habitat più naturali possibile per la fauna e la flora selvatiche nell'acqua, sul fondale e sulle rive del fiume e nelle zone adiacenti, nonché migliorare l'habitat dei pesci ripristinando la loro libertà di spostamento;
 - e) assicurare una gestione delle risorse idriche rispettosa dell'ambiente e razionale;
 - f) tener conto delle esigenze ecologiche nell'attuazione di interventi tecnici di sistemazione del corso d'acqua, per esempio ai fini della protezione contro le inondazioni, della navigazione e dello sfruttamento idroelettrico;
- 2) assicurare la produzione di acqua potabile dalle acque del Reno;
 - 3) migliorare la qualità dei sedimenti per poter scaricare o spargere materiali di dragaggio senza danni per l'ambiente;
 - 4) prevenire le alluvioni e assicurare la protezione contro le inondazioni in un contesto globale tenendo conto delle esigenze ecologiche;
 - 5) contribuire al risanamento del Mare del Nord in connessione con altre azioni di protezione di tale mare.

Articolo 4

Principi

A tal fine, le parti contraenti si ispirano ai seguenti principi:

- a) principio di precauzione;
- b) principio di prevenzione;
- c) principio della correzione, preferibilmente alla fonte;
- d) principio «chi inquina paga»;
- e) principio di non aumento della nocività;
- f) principio della compensazione in caso di interventi tecnici rilevanti;
- g) principio dello sviluppo sostenibile;
- h) applicazione e sviluppo dello stato dell'arte e delle prassi ambientali ottimali;
- i) principio secondo cui l'inquinamento non deve essere trasferito da una componente ambientale all'altra.

Articolo 5

Impegni delle parti contraenti

Al fine di conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 3 e nell'osservanza dei principi enunciati nell'articolo 4, le parti contraenti si impegnano a:

- 1) rafforzare la cooperazione reciproca e informarsi reciprocamente sulle azioni realizzate nei loro territori ai fini della protezione del Reno;
- 2) attuare nei loro territori i programmi di misurazione internazionali e gli studi dell'ecosistema del Reno stabiliti dalla commissione e informare la commissione dei relativi risultati;
- 3) eseguire le analisi necessarie per individuare le cause ed i responsabili dell'inquinamento;
- 4) intraprendere nei loro territori le azioni autonome, che esse riterranno necessarie, e provvedere come minimo a:
 - a) assoggettare gli scarichi di acque usate che possono avere un impatto sulla qualità delle acque ad un'autorizzazione preliminare o ad una regolamentazione generale che fissi i limiti delle emissioni;
 - b) ridurre progressivamente gli scarichi di sostanze pericolose allo scopo di eliminare completamente tali scarichi;
 - c) controllare l'osservanza delle autorizzazioni o delle regolamentazioni generali e gli scarichi;
 - d) esaminare ed adeguare periodicamente le autorizzazioni o le regolamentazioni generali ogniqualvolta ciò sia reso possibile da progressi sostanziali dello stato dell'arte ovvero sia necessario per via delle condizioni dell'ambiente ricevente;
 - e) ridurre il più possibile attraverso apposite regolamentazioni i rischi di inquinamento dovuto ad incidenti e adottare appropriate misure di emergenza;
 - f) assoggettare gli interventi tecnici che possono incidere in maniera rilevante sull'ecosistema ad un'autorizzazione preliminare subordinata agli obblighi necessari o ad una regolamentazione generale;
- 5) intraprendere le azioni necessarie sul loro territorio per mettere in atto le decisioni della commissione conformemente all'articolo 11;
- 6) avvertire senza ritardo, in caso di incidente che possa comportare rischi per la qualità delle acque del Reno o qualora sia prevista un'inondazione imminente, la commissione e le parti contraenti che possono subire danni, secondo i piani di allarme e di allerta coordinati dalla commissione.

Articolo 6

Commissione

- 1. Ai fini dell'attuazione della presente convenzione, le parti contraenti continuano a cooperare nel contesto della commissione.
- 2. La commissione ha personalità giuridica. Nel territorio delle parti contraenti, essa ha la capacità giuridica attribuita alle persone giuridiche dal diritto nazionale. Essa è rappresentata dal suo presidente.

3. In materia di diritto del lavoro e previdenza sociale si applica la legge vigente nel luogo in cui la commissione ha sede.

Articolo 7

Organizzazione della commissione

1. La commissione è composta dalle delegazioni delle parti contraenti. Ciascuna parte contraente designa i propri delegati, tra cui il capo della delegazione.

2. Le delegazioni possono servirsi della collaborazione di esperti.

3. La commissione è presieduta a turno per tre anni consecutivi da ciascuna delegazione nello stesso ordine con cui sono elencate le parti contraenti nel preambolo. La delegazione che assume la presidenza designa il presidente della Commissione. Il presidente non può svolgere funzioni di portavoce per la sua delegazione.

Se una parte contraente rinuncia al diritto di presiedere la commissione, la presidenza viene assunta dalla parte contraente successiva.

4. La commissione adotta il proprio regolamento interno e finanziario.

5. La commissione delibera in merito all'organizzazione interna, alla struttura di lavoro che essa ritiene opportuna e al bilancio annuale di funzionamento.

Articolo 8

Funzioni della commissione

1. Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 3, la commissione svolge le seguenti funzioni:

- a) prepara i programmi internazionali di misurazione e gli studi dell'ecosistema del Reno e ne utilizza i risultati, se del caso in cooperazione con organismi scientifici;
- b) elabora proposte di azioni individuali e programmi d'azione, integrati, se del caso, da strumenti economici, tenendo conto dei costi previsti;
- c) coordina i piani di allarme e di allerta degli Stati contraenti relativi al Reno;
- d) valuta l'efficacia delle azioni deliberate, in particolare sulla base delle relazioni delle parti contraenti, dei risultati dei programmi internazionali di misurazione e degli studi dell'ecosistema del Reno;
- e) svolge ogni altra funzione che le venga affidata dalle parti contraenti.

2. A tal fine, la Commissione adotta decisioni in conformità degli articoli 10 e 11.

3. La commissione redige una relazione annuale sulle attività destinata alle parti contraenti.

4. La commissione informa il pubblico sullo stato del Reno e sui risultati dei propri lavori. Essa può redigere e pubblicare relazioni.

Articolo 9

Assemblee plenarie della commissione

1. La commissione si riunisce in assemblea plenaria ordinaria una volta all'anno su convocazione del presidente.

2. Il presidente, di propria iniziativa o su domanda di almeno due delegazioni, può convocare assemblee plenarie straordinarie.

3. Il presidente propone l'ordine del giorno. Ciascuna delegazione ha diritto di far iscrivere all'ordine del giorno i punti che essa desidera sottoporre all'esame dell'assemblea.

Articolo 10

Assunzione delle decisioni della commissione

1. Le decisioni della Commissione sono prese all'unanimità.

2. Ciascuna delegazione dispone di un voto.

3. Tuttavia, se un'azione che le parti contraenti devono attuare in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), rientra nella competenza della Comunità europea, quest'ultima esercita il suo diritto di voto con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono parti contraenti alla presente convenzione, nonostante il paragrafo 2. La Comunità europea non esercita il suo diritto di voto nel caso in cui votino i suoi Stati membri e viceversa.

4. L'astensione di una sola delegazione non costituisce un ostacolo all'unanimità. Tale disposizione non si applica alla delegazione della Comunità europea. L'assenza di una delegazione equivale ad un'astensione.

5. Il regolamento interno può prevedere una procedura scritta.

Articolo 11

Attuazione delle decisioni della commissione

1. La commissione rivolge alle parti contraenti, sotto forma di raccomandazioni, le sue decisioni relative alle azioni menzionate all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), che devono essere attuate conformemente al diritto nazionale delle parti contraenti.

2. La commissione può stabilire che tali decisioni:

- a) siano applicate dalle parti contraenti secondo un calendario;
- b) siano attuate coordinatamente.

3. Le parti contraenti sono tenute a comunicare periodicamente alla commissione:

- a) i provvedimenti legislativi, regolamentari o di altro tipo adottati ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente convenzione e in base alle decisioni della commissione;
- b) i risultati delle azioni realizzate ai sensi della lettera a);
- c) i problemi sorti nell'attuazione delle azioni di cui alla lettera a).

4. Se una parte contraente non può attuare in tutta o in parte le decisioni della commissione, deve compilare una relazione entro un termine appositamente fissato dalla commissione specificandone i motivi. Ciascuna delegazione può presentare una domanda di consultazione che deve essere evasa nel termine di due mesi.

Sulla base delle relazioni delle parti contraenti o delle consultazioni, la commissione può stabilire che siano intraprese azioni intese ad agevolare l'attuazione delle decisioni.

5. La commissione tiene un elenco delle proprie decisioni rivolte alle parti contraenti. Le parti contraenti aggiornano ogni anno l'elenco della commissione, comunicando alla stessa lo stato di attuazione delle decisioni della commissione almeno due mesi prima dell'assemblea plenaria della commissione.

Articolo 12

Segretariato della commissione

1. La commissione dispone di un segretariato permanente che esercita le funzioni assegnategli dalla commissione. Il segretariato è diretto da un segretario esecutivo.

2. Le parti contraenti stabiliscono il luogo in cui ha sede il segretariato.

3. La commissione nomina il segretario esecutivo.

Articolo 13

Ripartizione dei costi

1. Ciascuna parte contraente sostiene i costi relativi alla propria rappresentanza in seno alla commissione e alla sua struttura di lavoro e ciascuno Stato contraente sostiene i costi degli studi e delle azioni attuate sul suo territorio.

2. La ripartizione dei costi del bilancio annuale di funzionamento tra le parti contraenti è stabilita dal regolamento interno e finanziario della commissione.

Articolo 14

Cooperazione con altri Stati, altre organizzazioni ed esperti esterni

1. La commissione coopera con altre organizzazioni intergovernative e può rivolgere loro raccomandazioni.

2. La commissione può conferire lo stato di osservatori:

- a) agli Stati che hanno interesse ai lavori della commissione;
- b) alle organizzazioni intergovernative che svolgono attività connesse alla convenzione;
- c) alle organizzazioni non governative qualora tratti materie di loro interesse o connesse alle loro attività.

3. La commissione scambia informazioni con organizzazioni non governative qualora tratti materie di loro interesse o connesse alle loro attività. La commissione in particolare consulta tali organizzazioni prima di deliberare, quando devono essere assunte decisioni, che possono avere conseguenze rilevanti per tali organizzazioni, e le informa successivamente delle decisioni adottate.

4. Gli osservatori possono sottoporre alla commissione informazioni o relazioni rilevanti ai fini degli obiettivi della

convenzione e possono essere invitati a partecipare alle riunioni della commissione senza diritto di voto.

5. La commissione può decidere di consultare esponenti specializzati di organizzazioni non governative riconosciute o altri esperti esterni e può invitarli a partecipare alle riunioni della commissione.

6. Il regolamento interno e finanziario determina le modalità di cooperazione e le condizioni di ammissione e di partecipazione.

Articolo 15

Lingue di lavoro

Le lingue di lavoro della commissione sono il tedesco, il francese e l'olandese. Le relative modalità sono stabilite nel regolamento interno e finanziario.

Articolo 16

Soluzione delle controversie

1. In caso di controversia tra le parti contraenti sull'interpretazione o l'applicazione della convenzione, le parti si impegnano a cercare una soluzione per via negoziale o con ogni altro metodo di soluzione delle controversie che esse ritengono accettabile.

2. Salvo diverso accordo tra le parti della controversia, le controversie che non possono essere risolte in tal modo sono sottoposte, su richiesta di una di dette parti, al procedimento di arbitrato previsto dall'allegato alla presente convenzione, che forma parte integrante della stessa.

Articolo 17

Entrata in vigore

Ciascuna parte contraente notifica al governo della Confederazione svizzera l'avvenuto espletamento delle procedure previste dall'ordinamento nazionale per l'entrata in vigore della convenzione. Il governo della confederazione svizzera dà conferma del ricevimento delle notifiche e ne informa le altre parti contraenti. La convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica.

Articolo 18

Denuncia

1. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore, la presente convenzione può essere denunciata in qualsiasi momento da ciascuna delle parti contraenti con dichiarazione scritta inviata al governo della Confederazione svizzera.

2. La denuncia della convenzione ha effetto allo spirare dell'anno successivo a quello della denuncia.

Articolo 19

Abrogazione e validità del diritto in vigore

1. Con l'entrata in vigore della presente convenzione, fermi restando i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, sono abrogati:

- a) l'accordo del 29 aprile 1963 concernente la commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento;

b) l'accordo addizionale del 3 dicembre 1976 all'accordo del 29 aprile 1963 concernente la commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento;

c) la convenzione del 3 dicembre 1976 per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico.

2. Le decisioni, le raccomandazioni, i valori limite e gli altri atti adottati sulla base dell'accordo del 29 aprile 1963 concernente la commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento e dell'accordo addizionale del 3 dicembre 1976, nonché sulla base della convenzione del 3 dicembre 1976 per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico, restano applicabili senza alcun mutamento della loro natura giuridica, salvo che siano espressamente abrogati dalla commissione.

3. La ripartizione dei costi relativi al bilancio annuale di funzionamento stabilita dall'articolo 12 dell'accordo del 29 aprile 1963 concernente la commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento, modificata dall'accordo addizionale del 3 dicembre 1976, resta in vigore fino a quando la commissione non avrà stabilito una ripartizione nel proprio regolamento interno e finanziario.

Articolo 20

Testo originale e deposito

La presente convenzione, redatta in lingua francese, olandese e tedesca, i tre testi facenti ugualmente fede, è depositata negli archivi del governo della Confederazione svizzera che ne invia una copia certificata conforme a ciascuna parte contraente.

Fatto a Berna, addì 12 aprile 1999.

Per i governi

della Repubblica federale di Germania,

del Regno dei Paesi Bassi,

della Repubblica francese,

della Confederazione svizzera,

del Granducato di Lussemburgo,

Per la Comunità europea.

ALLEGATO

ARBITRATO

1. Salvo che le parti della controversia dispongano diversamente, il procedimento di arbitrato è disciplinato dalle disposizioni del presente allegato.
 2. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. Ciascuna delle parti della controversia nomina un arbitro; i due arbitri così nominati designano di comune accordo il terzo arbitro, che assume la presidenza del tribunale.

Se il presidente del tribunale non viene designato nel termine di due mesi dalla designazione del secondo arbitro, il presidente della Corte internazionale di giustizia procede, a richiesta della parte più diligente, alla sua designazione entro un nuovo termine di due mesi.
 3. Se, nel termine di due mesi dal ricevimento della richiesta di cui all'articolo 16 della convenzione, una delle parti della controversia non ha proceduto alla designazione, di cui ha l'onere, di un membro del tribunale, l'altra parte può rivolgersi al presidente della Corte internazionale di giustizia, che designa il presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. Non appena è stato designato, il presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. Non appena è stato designato, il presidente del tribunale arbitrale chiede alla parte che non ha nominato l'arbitro di provvedervi nel termine di due mesi. Decorso tale termine, egli si rivolge al presidente della Corte internazionale di giustizia, che procede alla nomina dell'arbitro entro un nuovo termine di due mesi.
 4. Se nei casi indicati nei precedenti paragrafi sussiste un impedimento all'operato del presidente della Corte internazionale di giustizia ovvero se questo è cittadino di una delle parti della controversia, la designazione del presidente del tribunale arbitrale o la nomina dell'arbitro spetta al vicepresidente della Corte o al membro più anziano della Corte per il quale non sussista impedimento e che non sia cittadino di una delle parti della controversia.
 5. Le disposizioni precedenti si applicano, per analogia, per provvedere alla copertura dei seggi divenuti vacanti.
 6. Il tribunale arbitrale decide secondo le norme del diritto internazionale e, in particolare secondo le disposizioni della convenzione.
 7. Le decisioni del tribunale arbitrale, sia sulla procedura che sul merito, sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri; l'assenza o l'astensione di uno dei membri del tribunale designati dalle parti non impediscono al tribunale di deliberare. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente. Le decisioni del tribunale sono vincolanti per le parti. Queste ultime sostengono le spese dell'arbitro che hanno designato e si dividono in parti uguali le altre spese. Per gli altri punti, il tribunale arbitrale regola esso stesso la procedura.
 8. In caso di controversia fra due parti contraenti, delle quali una soltanto è Stato membro della Comunità europea, anch'essa parte contraente, l'altra parte rivolge la richiesta sia a questo Stato membro che alla Comunità, che le notificano la risposta congiuntamente, nel termine di due mesi dal ricevimento della richiesta, se lo Stato membro, la Comunità o lo Stato membro e la Comunità congiuntamente si costituiscono parte della controversia. In mancanza di tale notifica nel termine prescritto, lo Stato membro e la Comunità sono considerati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, come una sola e stessa parte della controversia. La stessa disposizione si applica qualora lo Stato membro e la Comunità si costituiscano congiuntamente parte della controversia.
-

PROTOCOLLO DI FIRMA

All'atto della firma della convenzione per la protezione del Reno i capi delle delegazioni in seno alla commissione internazionale per la protezione del Reno convengono quanto segue:

- 1) La convenzione lascia impregiudicati i seguenti atti:
 - a) la convenzione del 3 dicembre 1976 per la protezione del Reno dall'inquinamento da cloruri;
 - b) lo scambio di lettere del 29 aprile/13 maggio 1983 concernente detta convenzione, entrato in vigore il 5 luglio 1985;
 - c) la dichiarazione dell'11 dicembre 1986 dei capi di delegazione dei governi che sono parti contraenti all'accordo del 29 aprile 1963 concernente la commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento;
 - d) il protocollo addizionale del 25 settembre 1991 concernente la convenzione del 3 dicembre 1976 per la protezione del Reno dall'inquinamento da cloruri;
 - e) la dichiarazione del 25 settembre 1991 dei capi di delegazione dei governi che sono parti dell'accordo del 29 aprile 1963 concernente la commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento.
- 2) Lo «stato dell'arte» e la «tecnologia ottimale disponibile» sono espressioni sinonime e, al pari dell'espressione «prassi ambientali ottimali», devono essere intese nel contesto della convenzione per la protezione del Reno nel senso inteso dalla convenzione del 17 marzo 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (allegati I e II) e dalla convenzione del 22 settembre 1992 per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (allegato 1).
- 3) La sede della commissione rimane a Coblenza.
- 4) Per la composizione di qualsiasi controversia tra Stati membri della Comunità europea nella quale non siano coinvolti altri Stati, si applica l'articolo 219 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Berna, addì 12 aprile 1999.

Per i governi

della Repubblica federale di Germania,

del Regno dei Paesi Bassi,

della Repubblica francese,

della Confederazione svizzera,

del Granducato di Lussemburgo,

per la Comunità europea.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2000

relativa ad un aiuto finanziario della Comunità per la costituzione in Francia, in Italia e nel Regno Unito di scorte di antigene destinate alla fabbricazione di vaccini contro l'afta epizootica e recante modifica della decisione 2000/112/CE

[notificata con il numero C(2000) 3175]

(2000/707/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 91/666/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 1999/762/CE ⁽⁴⁾, la costituzione di banche di antigene rientra nell'azione della Comunità volta ad istituire riserve comunitarie di vaccino contro l'afta epizootica.
- (2) All'articolo 3 della decisione succitata sono designate come banche di antigene per la conservazione delle riserve comunitarie il Laboratoire de pathologie bovine du Centre national d'étude vétérinaires et alimentaires di Lione (Francia), l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia (Italia) e viene fissata la procedura di designazione, attraverso decisione della Commissione, di altri stabilimenti come banche di antigene.
- (3) Con decisione 2000/111/CE ⁽⁵⁾ la Commissione ha costituito presso Merial SAS di Pirbright (Regno Unito) una terza banca di antigene e ha previsto disposizioni per il trasferimento di antigeni dai locali di una banca cui è stata revocata la designazione. Il contributo finanziario della Comunità per il 2000 è oggetto del contratto sul trasferimento e la conservazione di antigeni concluso tra

la Commissione e Merial SAS in conformità con detta decisione.

- (4) La decisione 2000/112/CE della Commissione, del 14 gennaio 2000, che ripartisce tra le banche di antigene le riserve di antigene costituite nell'ambito dell'azione comunitaria relativa alle riserve di vaccini antiaftosi e che modifica le decisioni 93/590/CEE e 97/348/CEE ⁽⁶⁾ relativamente al sito di conservazione delle quantità e dei tipi di antigene si applica dal 1° febbraio 2000. Tuttavia, il trasferimento degli antigeni dal Pirbright Institute for Animal Health a Merial SAS di Pirbright è stato rimandato per ragioni tecniche e, di conseguenza, il Pirbright Institute for Animal Health ha continuato a prestare servizio per la Comunità come banca di antigene fino al completamento del trasferimento il 28 giugno 2000.
- (5) I compiti e le funzioni delle banche di antigene sono definiti all'articolo 4 della decisione 91/666/CEE e l'aiuto finanziario della Comunità deve essere subordinato all'adempimento di detti compiti e funzioni.
- (6) Occorre prevedere un aiuto finanziario della Comunità per le banche che prestano servizio per la Comunità, in modo da consentire loro di esercitare detti compiti e funzioni nel corso del 2000.
- (7) Per motivi di bilancio, l'aiuto finanziario della Comunità può essere concesso per un periodo di un anno.
- (8) A fini del controllo finanziario, occorre applicare gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.
- (9) La decisione 2000/112/CE deve essere modificata per tenere conto del ritardo registrato nel trasferimento di antigeni dal Pirbright Institute for Animal Health a Merial SAS di Pirbright (Regno Unito).

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽³⁾ GU L 368 del 31.12.1991, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 301 del 24.11.1999, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 33 dell'8.2.2000, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU L 33 dell'8.2.2000, pag. 21.

(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Comunità concede alla Francia un aiuto finanziario per la costituzione di scorte di antigene destinate alla fabbricazione di vaccino contro l'afta epizootica.

2. Il Laboratoire de pathologie bovine du Centre national d'étude vétérinaires et alimentaires di Lione (Francia) è incaricato di detenere le scorte di antigene di cui al paragrafo 1. È d'applicazione il disposto dell'articolo 4 della decisione 91/666/CEE.

3. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 30 000 euro per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000.

Articolo 2

1. La Comunità concede un aiuto finanziario all'Italia per la costituzione di scorte di antigene destinate alla fabbricazione di vaccino contro l'afta epizootica.

2. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia (Italia) è incaricato di detenere le scorte di antigene di cui al paragrafo 1. È d'applicazione il disposto dell'articolo 4 della decisione 91/666/CEE del Consiglio.

3. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 30 000 euro per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000.

Articolo 3

1. La Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per la costituzione di scorte di antigene destinate alla fabbricazione di vaccino contro l'afta epizootica.

2. L'Institute for Animal Health di Pirbright (Regno Unito) è incaricato di detenere le scorte di antigene di cui al paragrafo 1. È d'applicazione il disposto dell'articolo 4 della decisione 91/666/CEE del Consiglio.

3. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 15 000 euro per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2000.

Articolo 4

1. L'aiuto finanziario della Comunità di cui al paragrafo 3 degli articoli 1, 2, e 3 è corrisposto previa presentazione, da parte dello Stato membro interessato, dei documenti giustificativi che provano l'effettivo espletamento dei compiti previsti.

2. I documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 devono essere trasmessi alla Commissione anteriormente al 1° marzo 2001. Tali documenti devono includere

a) informazioni tecniche concernenti:

- il quantitativo e il tipo delle scorte di antigene (registro delle scorte),
- il materiale utilizzato per la conservazione delle scorte (tipo, numero e capacità dei contenitori),
- i sistemi di sicurezza in loco (controllo della temperatura, dispositivi antifurto),
- le polizze assicurative (incendio, incidenti);

b) informazioni finanziarie (completare la tabella riportata in allegato).

Articolo 5

Gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune si applicano mutatis mutandis.

Articolo 6

All'articolo 3 della decisione 2000/112/CE, la data «1° febbraio 2000» è sostituita dalla data «1° luglio 2000».

Articolo 7

Gli Stati membri sono i destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

INFORMAZIONI FINANZIARIE SULLA COSTITUZIONE DI SCORTE DI ANTIGENE DESTINATE ALLA
FABBRICAZIONE DI VACCINI CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

Rendiconto di spesa

Periodo dal al

Numero di riferimento della decisione della Commissione relativa ad un aiuto finanziario:

.....

Nome e indirizzo del beneficiario:

.....

Categoria delle spese	Importo per il periodo considerato (Valuta nazionale) ⁽¹⁾
1. Personale	
2. Materiali durevoli	
3. Materiali non durevoli	
4. Assicurazione	
5. Affitto locali	
Totale	

⁽¹⁾ Tutte le voci di spesa devono essere espresse in moneta nazionale.

Dichiarazione del beneficiario

Si dichiara che:

- le spese suindicate sono state sostenute per l'espletamento dei compiti previsti dalla decisione succitata e sono state indispensabili ai fini di un'efficace attuazione di tali compiti,
- le spese sono effettive e rientrano nelle spese rimborsabili,
- tutti i relativi documenti giustificativi sono disponibili per eventuali controlli.

Data:

Nome del direttore tecnico:

Firma:

Data:

Nome del responsabile finanziario:

Firma:

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2000

che modifica per la terza volta la decisione 1999/507/CE relativa a talune misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia

[notificata con il numero C(2000) 3178]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/708/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 1999/507/CE ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/6/CE ⁽⁴⁾, la Commissione ha adottato misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia, con riguardo, rispettivamente, alla malattia di Nipah e alla malattia di Hendra, prevedendo tra l'altro prove di laboratorio per cani e gatti destinati all'importazione nella Comunità.
- (2) La malattia di Hendra, per la quale la legge australiana prevede l'obbligo di denuncia, non è stata notificata in Australia da quando è stata adottata la decisione 1999/507/CE. È pertanto necessario adattare alla situazione della malattia in Australia le disposizioni di tale decisione concernenti questo paese e in particolare occorre sopprimere il requisito delle prove di laboratorio per i gatti importati in provenienza dall'Australia.

- (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 1999/507/CE è modificato come segue:

1) Al paragrafo 2 è soppresso il secondo trattino.

2) È aggiunto il paragrafo 3 seguente:

«3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai gatti in transito che rimangono entro il perimetro di un aeroporto internazionale.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 194 del 27.7.1999, pag. 66.

⁽⁴⁾ GU L 3 del 6.1.2000, pag. 29.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2000

relativa ai criteri minimi di cui devono tener conto gli Stati membri all'atto di designare gli organismi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche

*[notificata con il numero C(2000) 3179]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/709/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 dicembre 1999 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.
- (2) L'allegato III della direttiva 1999/93/CE stabilisce i requisiti relativi ai dispositivi per la creazione di una firma sicura. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva, la conformità dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai requisiti di cui all'allegato III è determinata dai pertinenti organismi pubblici o privati designati dagli Stati membri, mentre la Commissione fissa i criteri in base ai quali gli Stati membri stabiliscono se un organismo può essere designato per determinare tale conformità.
- (3) La Commissione fissa i summenzionati criteri previa consultazione del comitato per la firma elettronica istituito a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 1999/93/CE.
- (4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la firma elettronica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce i criteri in base ai quali gli Stati membri designano gli organismi incaricati di determinare la conformità dei dispositivi per la creazione di una firma sicura.

Articolo 2

Qualora appartenga ad un'organizzazione che svolge attività diverse dalla valutazione della conformità dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai requisiti stabiliti nell'allegato III della direttiva 1999/93/CE, l'organismo designato è chiara-

mente identificabile all'interno di detta organizzazione. Le diverse attività sono chiaramente distinte.

Articolo 3

L'organismo e il suo personale non intraprendono attività che rischino di interferire con la loro indipendenza di giudizio e la loro integrità in relazione ai compiti loro affidati. In particolare, l'organismo è indipendente dalle parti in presenza. Di conseguenza, l'organismo, il suo direttore esecutivo e il personale incaricato della verifica di conformità non devono essere progettisti, fabbricanti, fornitori o installatori di dispositivi per la creazione di una firma sicura, né fornitori di servizi di certificazione che rilasciano certificati al pubblico, né rappresentanti autorizzati delle suddette parti.

Gli organismi godono di indipendenza finanziaria e non partecipano direttamente ad attività di progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di dispositivi per la creazione di una firma sicura, né rappresentano parti coinvolte in tali attività. Quanto precede non osta alla possibilità di scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo notificato.

Articolo 4

L'organismo e il suo personale sono in grado di determinare la conformità dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai requisiti stabiliti dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE dando prova di alta integrità professionale, affidabilità e sufficiente competenza tecnica.

Articolo 5

L'organismo applica procedure di valutazione della conformità trasparenti e registra tutte le informazioni pertinenti riguardanti tali attività. Tutte le parti interessate hanno accesso ai servizi dell'organismo. Il funzionamento dell'organismo risponde a procedure gestite in modo non discriminatorio.

Articolo 6

L'organismo dispone delle risorse umane e materiali sufficienti per svolgere correttamente e speditamente i compiti tecnici ed amministrativi connessi con le attività per le quali è stato designato.

⁽¹⁾ GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

Articolo 7

Il personale responsabile della valutazione di conformità possiede:

- una solida formazione tecnica e professionale, in particolare nel campo delle tecnologie di firma elettronica e dei corrispondenti aspetti di sicurezza delle tecnologie dell'informazione,
- una buona conoscenza delle esigenze legate alle valutazioni di conformità che realizza nonché l'esperienza necessaria per realizzare tali valutazioni.

Articolo 8

È garantita l'imparzialità del personale. La sua retribuzione non dipende dal numero di valutazioni di conformità effettuate né dal loro risultato.

Articolo 9

L'organismo prende le necessarie disposizioni per la copertura delle responsabilità derivanti dalle proprie attività mediante, ad esempio, un'adeguata assicurazione.

Articolo 10

L'organismo prende le necessarie disposizioni per garantire la riservatezza delle informazioni ottenute nell'esecuzione delle attività previste dalla direttiva 1999/93/CE o da qualsiasi dispo-

sizione nazionale di applicazione della stessa, salvo nei confronti delle competenti autorità dello Stato membro che lo ha designato.

Articolo 11

Qualora un organismo designato prenda disposizioni perché parte della valutazione di conformità sia realizzata da una terza parte, garantisce ed è in grado di dimostrare che quest'ultima dispone della competenza necessaria per realizzare il servizio in questione. L'organismo designato assume l'intera responsabilità delle attività realizzate nell'ambito di tali disposizioni. La decisione finale spetta all'organismo designato.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

AVVISO AI LETTORI

In seguito a un problema tecnico tra la pubblicazione del regolamento (CE) n. 2119/2000 (L 252 del 6.10.2000, pag. 11) e quella del regolamento (CE) n. 2220/2000 (L 253 del 7.10.2000, pag. 1), i numeri degli atti da 2120/2000 a 2219/2000 non sono stati attribuiti.